



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/05/2020

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, ASSEMBLEE – VARIAZIONI

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE

ART. 6 - CONDUCENTI

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 8 - RESPONSABILITA'

ART. 9 - MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

ART. 10 - RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 12 - PUBBLICITA'

ART. 1 – OGGETTO

1. Il Comune di Riva del Po organizza il servizio di trasporto scolastico di cui possono usufruire gli alunni, ancorché non residenti, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado esistenti nel territorio comunale con lo scopo di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico dei bambini, salvaguardando i principi del diritto allo studio, compatibilmente con le somme stanziare per il suo soddisfacimento.

2. Il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97".

ART. 2 - ACCESSO AL SERVIZIO

1. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole citate nell'art.1.

2. Il servizio di trasporto per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi, e per difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni, potrebbe non essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa scuola e viceversa.

3. L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata collettivi.

4. I criteri, in ordine di priorità, per l'ammissione al servizio di trasporto sono i seguenti:

- a) alunni residenti nelle località Ruina, Zocca, Alberone, Guarda, Serravalle, Cologna;
- b) alunni residenti nelle località di Ruina, Alberone, Guarda, Berra e Ro frequentanti le scuole materne;
- c) alunni residenti nelle località di Ruina, Zocca, Guarda, Alberone, Cologna e Serravalle frequentanti le scuole primarie e secondarie di 1° grado.

5. Gli alunni residenti in altri Comuni confinanti, ma frequentanti le scuole del Comune di Riva del Po potranno avvalersi del servizio a fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi comuni di residenza, fermo restando il superamento del protocollo sulle politiche scolastiche dell'Unione Terre e Fiumi, approvato con delibera C.U. n. 45 del 07.08.2018..

6. Ai fini dell'ammissione al servizio in deroga ai suddetti criteri, potranno essere valutate eventuali esigenze particolari del nucleo familiare da autocertificare.

7. La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Scuola, dovrà essere consegnata, all'Ufficio stesso, entro il termine fissato con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato, al fine di consentire l'organizzazione del servizio.

8. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino aggravanti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

9. Nella domanda, i genitori degli studenti in quanto minorenni dovranno anche dichiarare i nominativi delle persone maggiorenni e capaci autorizzate a prendere in custodia gli stessi alla fermata dello scuolabus.

10. In caso di mancata presa in custodia dell'alunno da parte del genitore o della persona da questi delegata, l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente, se possibile ad avvisare la famiglia e nel caso affidarlo alla custodia delle autorità competenti (polizia locale o carabinieri).

11. Poiché per la scuola secondaria di 1° grado non è previsto il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo, l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo gli studenti fino all'apertura della scuola.

12. Ai sensi della normativa vigente, all'atto dell'iscrizione chi ha la responsabilità genitoriale può rilasciare al Comune gestore del servizio di trasporto autorizzazione affinché il minore di 14 anni (frequentante la scuola secondaria di primo grado), usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il soggetto gestore del servizio, l'eventuale accompagnatore e il comune.

13. All'atto della presentazione della domanda i genitori devono sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio può essere svolto mediante appalto, e/o mediante gestione diretta perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.

2. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico nel Piano Annuale del trasporto scolastico da concordare con il gestore del servizio.

3. Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato, su richiesta scritta dei genitori, solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti disagio o modifica sostanziale di percorso o aggravio di spesa.

4. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

5. Le fermate si effettuano nei punti determinati all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), sono vietate fermate intermedie e di favore.

6. È facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi sia all'inizio sia durante l'anno scolastico, secondo le necessità e dei tempi di percorrenza.

7. Si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

8. La salita e la discesa si effettua sempre a destra sia rispetto al senso di marcia dello Scuolabus, sia rispetto all'ubicazione dell'abitazione dell'utente. Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia possibile rispettare tale regola, sarà consentita la salita e la discesa dell'utente solo alla presenza di un genitore o della persona da questi delegata, in assenza del quale l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente, se possibile ad avvisare la famiglia e nel caso affidarlo alla custodia delle autorità competenti (polizia locale o carabinieri).

9. Con riferimento alla normativa in vigore, per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, il Comune non è tenuto ad impiegare un accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e dell'assistenza dei bambini stessi. Tale obbligo sussiste al contrario se vengono trasportati bambini frequentanti le scuole dell'infanzia.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, ASSEMBLEE – VARIAZIONI

1. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (compresi i periodi di esami per le prove scritte) secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.
2. In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito della scuola", il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".
3. In caso di sciopero del personale addetto alla guida degli scuolabus il trasporto non sarà effettuato e verrà data immediata comunicazione all'Istituto scolastico.
4. Ogni variazione d'orario delle lezioni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente all'Ufficio scuola del Comune per l'organizzazione del servizio ove possibile.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE

1. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente alle esigenze del servizio trasporto scolastico fornisce il servizio gratuito anche per le attività extrascolastiche, quali ad es. gite d'istruzione, giochi della gioventù, accesso al teatro, ecc..., programmate dalle scuole del territorio per motivi didattici, culturali, sportivi ecc., tutte considerate aventi finalità didattiche.
2. Sarà cura di ogni Istituto scolastico adottare un calendario delle uscite didattiche tale da evitare sovrapposizioni fra le diverse classi dello stesso plesso e comunicarlo al Comune entro il mese di novembre.
3. La richiesta scritta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso (di norma con 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'uscita) all'ufficio Scuola che provvederà ad organizzare il servizio.
4. Nell'istanza l'Istituto scolastico dovrà indicare destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita.
5. Non sarà presa in considerazione nessuna richiesta presentata direttamente agli uffici comunali da parte degli insegnanti.
6. La partenza dalla sede scolastica potrà avvenire al termine del servizio di trasporto scolastico organizzato per le tutte le scuole ed il rientro dovrà avvenire almeno 15 minuti prima della fine delle lezioni del mattino o pomeriggio.
7. Le uscite verranno autorizzate compatibilmente entro l'eventuale chilometraggio massimo previsto per questi tragitti.
8. Nel caso in cui la giornata dell'escursione coincida con uno sciopero del personale addetto al servizio di trasporto oppure in presenza di avverse condizioni atmosferiche, l'Istituto concorderà con l'ufficio Scuola una nuova data.
9. Le visite didattiche e le attività parascolastiche sono effettuate anche al di fuori del territorio comunale purché siano rispettate le condizioni previste e disciplinate dalla vigente normativa.

ART. 6 - CONDUCENTI

1. I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

2. Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità e, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale ed esprimere giudizi agli utenti sull'organizzazione del trasporto.

3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento, in caso di contratto di appalto, al capitolato speciale ed alle vigenti norme comportamentali del codice stradale.

4. Il giorno dell'inizio dell'anno scolastico il personale conducente prende visione e sottoscrive per accettazione il presente regolamento.

ART. 7 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

2. L'Amministrazione Comunale e l'autista declinano qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus. In caso di rinvenimento di detti oggetti, gli stessi potranno essere ritirati presso l'Ufficio Scuola.

3. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi.

4. Gli alunni devono, inoltre, evitare ogni comportamento che possa arrecare danno alla vettura, che possa provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, che possa arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

5. In particolari situazioni meteo-climatiche e stradali avverse e in generale nelle situazioni di emergenza gli alunni trasportati dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal conducente e dirette a tutelare al massimo l'incolumità di tutti.

ART. 8 - RESPONSABILITA'

1. Tutti i danni e i guasti arrecati dagli utenti ai veicoli devono essere integralmente risarciti dalle famiglie dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità delle famiglie qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.

2. In caso di comportamenti scorretti, segnalati all'Ufficio Scuola, dall'autista, dai genitori o dai docenti della scuola, le famiglie degli alunni interessati saranno informate e richiamate, dall'Ufficio Scuola, con comunicazione scritta.

3. Qualora, dopo tre segnalazioni scritte, dovessero persistere i comportamenti scorretti e incivili, l'alunno o gli alunni interessati potranno essere sospesi dal servizio di trasporto scolastico e tenuti ugualmente al pagamento della retta. Di tale sospensione sarà data anche comunicazione alla scuola.

4. Gli infortuni agli utenti stessi, dovuti a litigi o scherzi fra alunni ed a qualsiasi altra causa, non comportano alcuna responsabilità civile o penale a carico dell'autista al quale non si può attribuire anche il compito di vigilanza.

ART. 9 - MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

1. Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di una quota, la cui entità viene determinata annualmente dalla Giunta comunale.
2. L'Amministrazione comunale individua le fasce I.S.E.E. a cui collegare le agevolazioni che saranno attribuite agli utenti residenti sulla base di apposita istanza. Per gli utenti non residenti non sono previste agevolazioni.
3. Coloro che vorranno usufruire della riduzione prevista dal comma 2 dovranno presentare specifica istanza su apposita modulistica redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale va dichiarato il valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, così come calcolato da un CAF autorizzato.
4. Per i nuclei familiari che hanno due o più figli che fruiscono del servizio di trasporto nello stesso anno scolastico, potrà essere applicato ad ogni iscritto uno sconto del 10%. La Giunta Comunale annualmente potrà prevedere variazioni alle agevolazioni di cui al presente comma.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili. La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata entro il termine fissato dall'ufficio scuola e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico; per la richiesta presentata nel corso dell'A.S. l'agevolazione avrà decorrenza dal mese successivo.
6. La quota così stabilita comprende un viaggio di andata ed uno di ritorno ogni giorno e deve essere corrisposta interamente. Nel caso di fruizione giornaliera parziale (solo andata o solo ritorno) la quota viene ridotta alla metà.
7. Il pagamento avviene in unica soluzione e deve essere effettuato entro il 31 luglio. Può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente postale, tramite bonifico bancario oppure secondo le modalità indicate dall'ufficio Scuola del Comune.
8. In caso di frequenza non annuale, ma limitata a mesi, per ogni mese di fruizione del servizio va corrisposta una somma mensile pari ad un nono (1/9) della quota annuale. Nel caso in cui l'iscrizione per l'intero anno sia modificata in frequenza non annuale il calcolo del rimborso decorre dal mese successivo a quello in cui viene comunicata la modifica.
9. In caso di ritiro del bambino per trasferimento della residenza, per impossibilità fisica che impedisca al bambino l'utilizzo dello scuolabus debitamente certificata del medico U.S.L., la quota già pagata per l'intero anno scolastico viene rimborsata per il periodo di mancata fruizione del servizio. La comunicazione del ritiro per cambio di residenza o dell'impossibilità di utilizzo del servizio deve pervenire per iscritto.
10. Ai portatori di handicap che rientrano nei criteri dell'art. 28 della legge n. 118/71 (mutilati ed invalidi civili non autosufficienti che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado) viene concesso il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.
11. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto secondo la procedura stabilita dal vigente "Regolamento generale delle entrate".

ART. 10 - RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI

1. Copia del presente regolamento verrà consegnata alle autorità scolastiche competenti.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2020/2021.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 12 - PUBBLICITA'

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.